

POMODORI (*Lycopersicon esculentum Mill.*) Reg. (CE) n. 1580/2007 del 21/12/07 Allegato I parte B/10**DA INDICARE IN ETICHETTA**

IMBALLATORE	NATURA DEL PRODOTTO	ORIGINE	INDICAZIONI COMMERCIALI
imballatore e/o speditore identificato da nome e indirizzo o suo codice ufficialmente riconosciuto.	<ul style="list-style-type: none">• Se il contenuto non è visibile dall'esterno : Pomodori o pomodori a grappolo e tipo commerciale, tali indicazioni sono sempre obbligatorie per i tipi "ciliegia".• Per unità di vendita contenenti prodotti di colore, varietà e/o tipo commerciale diversi, l'indicazione "Pomodori misti" o dicitura equivalente. Se il prodotto non è visibile dall'esterno è d'obbligo indicare colori, varietà o i tipi commerciali dell'unità di vendita.• nome della varietà(facoltativo).	Paese origine ed eventuale zona di produzione o denominazione nazionale, regionale o locale. Per unità di vendita contenenti misto di pomodori di colore, varietà e/o tipo commerciale diversi e d'origine diversa, ogni paese d'origine deve figurare accanto al nome del colore, delle varietà e/o del tipo commerciale	<ul style="list-style-type: none">• Classe• Calibro (in caso di calibrazione) espresso da diametri minimo e massimo• Marchio ufficiale di controllo (Facoltativo)
PRESENTAZIONE			
OMOGENEITA'	Il contenuto di ogni imballaggio deve essere omogeneo e comprendere pomodori di stessa origine, varietà, qualità e calibro (in caso di calibrazione). I pomodori di categoria Extra e I devono essere omogenei per maturità e colorazione. Negli oblungi la lunghezza deve essere uniforme. È possibile imballare in una singola unità di vendita un misto di pomodori di colore, varietà e/o tipo commerciale diversi, a condizione che questi siano omogenei quanto alla qualità e, per ogni colore, varietà e/o tipo commerciale presente, all'origine.		
CONDIZIONAMENTO IMBALLAGGIO	I pomodori devono essere condizionati si da garantire una protezione adeguata del prodotto. I materiali utilizzati nell'imballaggio devono essere nuovi, puliti e di natura tale da non provocare alterazioni esterne od interne dei prodotti. Gli imballaggi devono essere privi di qualunque corpo estraneo.		